



Fon.Te.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

Numero Verde

800 - 586.580

FON.TE.



E' il Fondo Pensione del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi).

E' un Fondo di natura negoziale, nato cioè dalla contrattazione collettiva.

E' la risposta data dalle parti sociali al bisogno di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti.

FON.TE: il contesto di mercato

Il primo Fondo Pensione negoziale per potenzialità di crescita.

Il secondo Fondo Pensione negoziale per numero di iscritti (oltre 214mila).

Il terzo Fondo Pensione negoziale per patrimonio gestito (più di 3,7 miliardi di Attivo Netto Destinato alle Prestazioni ANDP).

COME FUNZIONA FON.TE.

LE FASI DI ATTIVITA'

L'organizzazione 1/2



Struttura associativa con rappresentanza paritetica (aziende e lavoratori)

**Assemblea
dei delegati**

Consiglio di amministrazione

Collegio dei Sindaci

Comunicazione



- ❑ **Sito web;**
- ❑ **Documentazione del Fondo;**
- ❑ **Contact-center (numero verde e form e-mail);**
- ❑ **Comunicazione periodica;**
- ❑ **Comunicazione in caso di erogazione prestazioni;**
- ❑ **Consultazione on line della propria posizione;**
- ❑ **Mailing list.**

Modalità di adesione/Esplicita 1



? Se il lavoratore decide di aderire a Fon.Te. **MEDIANTE IL VERSAMENTO DEL TFR MATURANDO E LA CONTRIBUZIONE, deve:**

1. compilare il modulo di adesione
2. decidere l'ammontare dell'aliquota contributiva a proprio carico che non può essere inferiore alla misura minima prevista dagli accordi collettivi (sezione A);
3. scegliere il comparto di investimento
4. consegnare al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza (compilazione della sezione azienda ed invio al Fondo)
 - **IN QUESTO CASO IL LAVORATORE HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO STABILITO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI**


Modalità di adesione/Esplicita 2



[?] Se il lavoratore decide di aderire a Fon.Te. MEDIANTE IL VERSAMENTO DEL SOLO TFR deve :

1. compilare il modulo di adesione
2. compilare la sezione B
3. consegnare al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza (compilazione sezione azienda ed invio al Fondo)
4. far pervenire al Fondo il modulo debitamente compilato.

IN QUESTO CASO IL LAVORATORE NON HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO STABILITO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI



l'aderente può in ogni momento attivare la contribuzione a proprio carico e vedersi così riconosciuta quella del datore.

Modalità di adesione/Tacita

- Il lavoratore:
 - **NON SCEGLIE NULLA:** per effetto del silenzio assenso il TFR viene versato a FON.TE.
 - Non deve compilare alcun modulo di adesione
 - **NON HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO STABILITO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI**

 ***l'aderente riceverà via posta conferma dell'adesione, insieme al modulo per attivare la contribuzione e per cambiare eventualmente il comparto di investimento.***

PROCEDURA DI ADESIONE



Precedentemente all'adesione al lavoratore deve essere consegnata:

- una sezione della Nota informativa denominata «**Informazioni chiave per l'aderente**»
- il documento «**La mia pensione complementare**»
- la «**scheda costi**» della eventuale forma pensionistica complementare di provenienza


CONTRIBUTI AGGIUNTIVI




- ❑ **Sia il lavoratore aderente che il datore di lavoro possono effettuare versamenti aggiuntivi, periodici o *una tantum***

TFR

Lavoratori di prima occupazione anteriore al 29.04.93, iscrivendosi a Fon.Te. possono:



versare il 50% del TFR maturando



versare il 100% del TFR maturando

Lavoratori di prima occupazione successiva il 28.04.93: (senza precedente posizione previdenziale pubblica) devono versare il 100%. Per i lavoratori in somministrazione non è prevista la possibilità di scelta in percentuale di destinazione del TFR in caso di prima occupazione ante 29/04/1993. I lavoratori del settore possono optare per l'adesione solo attraverso il versamento dell'intero TFR maturando(100%).

IL TFR PREGRESSO

In caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore, è possibile conferire il TFR pregresso.

IL MOD. TFR2



TFR 2

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il, codice fiscale,
dipendente del.....

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data
Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data
Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data
Allega: copia del modulo di adesione

- (1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

Chi allo scadere dei sei mesi non avrà espresso alcuna scelta inizierà a versare nel Fondo Pensione di riferimento tutto il Tfr.

COME VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE

- **IN BUSTA PAGA / CERTIFICAZIONE UNICA**
- **NELL'AREA RISERVATA DEL SITO**
- **COMUNICAZIONE PERIODICA**

DEDUCIBILITA' MASSIMA



- ❑ ***I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono **deducibili** dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per un importo non superiore ad **€ 5.164,57**. Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR.***
- ❑ L'agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate, pari all'aliquota Irpef più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

Le Prestazioni

LE ANTICIPAZIONI

Condizioni per ottenere l'Anticipazione



- a) **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) **acquisto della prima** casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione di interventi di **ristrutturazione** relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) per *ulteriori esigenze* indicate dall'aderente.

Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno **otto anni** (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi **tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.**

LE ANTICIPAZIONI



L'Anticipazione per **spese sanitarie** può essere richiesta dall'aderente in **qualsiasi momento**.

Qualora abbia in corso un **contratto di finanziamento** (cessione del quinto e/o delegazione di pagamento), notificato al Fondo, l'aderente dovrà produrre la liberatoria dell'Istituto mutante. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

- ▣ L'ammontare minimo della anticipazione richiedibile al Fondo e fissato in € **2.000,00**

(duemila/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.

- ▣ L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :
- ▣ 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c).
- ▣ 30% nel caso di cui al punto d).

L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate

LE ANTICIPAZIONI i vantaggi fiscali



- ❑ Le anticipazioni per spese sanitarie sono soggette a tassazione con un'aliquota del 15%. Dopo 15 anni di partecipazione al Fondo, questa aliquota sarà ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l'aderente abbia partecipato per almeno 35 anni (senza riscatti totali).
- ❑ Le anticipazioni per acquisto di prima casa, ristrutturazioni della stessa e per le ulteriori esigenze degli aderenti e qualunque altra forma di riscatto (riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione) saranno soggette a una ritenuta con aliquota fissa pari al 23%.

IL RISCATTO – Prima della maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare -



- L'iscritto può riscattare, cioè farsi liquidare (in tutto o in parte), la propria posizione maturata nel Fondo pensione in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione.

REQUISITI

- **Riscatto parziale** (50% del capitale maturato):
 - Cessazione attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi
 - Mobilità, CIG ordinaria o straordinaria
- **Riscatto totale** (100% del capitale maturato):
 - Invalidità permanente con riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo
 - Cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi
- **Riscatto per cause diverse:**
 - Cessazione attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno
 - Cessazione dell'attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di cinque anni.

Dal 01 settembre 2012 è possibile, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, richiedere il riscatto per cause diverse sia in misura integrale (100% della posizione individuale), sia in misura parziale (50% o 70% della posizione individuale). Il riscatto parziale (per cause diverse) può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro, mentre sarà sempre diritto dell'iscritto esercitare l'opzione per il riscatto (totale) per cause diverse, ferma restando la perdita dei requisiti di partecipazione.

- **Decesso prima del pensionamento**

Tutto il capitale maturato è riscattato a favore del/i beneficiario/i o, in mancanza di designazione, dall' erede/i. In mancanza di tali soggetti il capitale resta acquisito al Fondo pensione.

- **Trasferimento**

L'iscritto, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica alla quale accede in relazione alla sua nuova attività. Il trasferimento, non subendo nessuna tassazione, è un'operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e inoltre consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.

In costanza dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può trasferire l'intera posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica. Il trasferimento può essere richiesto solo dopo due anni di partecipazione al fondo pensione.

Tassazione del riscatto



In caso di decesso: a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15° su contributi dedotti e TFR

Parziale e Totale: A decorrere dal 01/01/2007 è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15° su contributi dedotti e TFR

Per cause diverse: è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% (senza riduzioni) su contributi dedotti e TFR

IL TRASFERIMENTO

Le due opzioni di trasferimento sono alternative tra loro. Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.

A) **TRASFERIMENTO PER CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**: qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (per cessazione dell'attività lavorativa prevista per l'iscrizione, ovvero per cambio inquadramento con passaggio a dirigente), è possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. Si ricorda peraltro che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione (è cioè possibile cambiare azienda senza dover cambiare Fondo pensione).

B) **TRASFERIMENTO VOLONTARIO**: In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo (senza quindi che sia cessata l'attività lavorativa), l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa (è quindi possibile cambiare volontariamente Fondo Pensione solo dopo 2 anni di partecipazione). Con riferimento al trasferimento volontario si ricorda che in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro,.

- Si ricorda, inoltre, che la richiesta di Trasferimento (volontario o per perdita dei requisiti di partecipazione) può essere inoltrata a FON.TE. solo dopo che si è perfezionata l'adesione al Fondo cui si intende trasferire la posizione previdenziale.

LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

La finalità della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (in forma abbreviata, RITA) è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti previsti dalla normativa. Per maggiori informazioni consultare il «Documento sulla RITA»

REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA RITA

L'art. 1, comma 168 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha emendato l'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 e ha aggiunto i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

Con le modifiche citate e l'abrogazione dei commi da 188 a 191 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), che disciplinavano la RITA in via sperimentale, la rendita integrativa temporanea anticipata diventa una misura strutturale.

Ai sensi dell'art. 11, commi 4 del D.Lgs. 252/2005, i **requisiti** per l'accesso alla prestazione – che rimane su base volontaria – sono i seguenti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d) Maturazione di 5 anni di appartenenza a forme pensionistiche complementari.

In alternativa, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis del decreto medesimo, il diritto alla RITA viene riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di 5 anni di appartenenza a forme pensionistiche complementari.

SPESE PER L'ESERCIZIO DI PREROGATIVE INDIVIDUALI (PRELEVATE DALLA POSIZIONE INDIVIDUALE AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE)



Anticipazioni: € 24,00

Trasferimento

- Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione: € 24,00
- Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo: Non previste

Riscatto

- Riscatto Totale Non previste
- Riscatto parziale Non previste
- Riscatto per cause diverse € 24,00

Attivazione RITA: Non previste

Erogazione RITA: Non previste

Revoca RITA: € 10,00

Riallocazione della posizione individuale: Non previste

Riallocazione del flusso contributivo: Non previste

PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

CASISTICHE E TRATTAMENTO FISCALE

Le prestazioni al momento del pensionamento

REQUISITI PER LA PRESTAZIONE IN RENDITA E CAPITALE

Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza

Cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Prestazioni pensionistiche complementari in capitale e/o rendita

In forma di capitale: max 50%

In forma di rendita : min 50%

Prestazioni pensionistiche complementari in capitale e rendita


Max 50 % in capitale

- ❑ È possibile ottenere sotto forma di capitale una somma non superiore al 50% del montante accumulato fino al momento del pensionamento.
- ❑ Tuttavia, nel caso in cui le somme accumulate al momento del pensionamento non siano abbastanza elevate, è possibile ottenere tutta la propria posizione sotto forma di capitale.
- ❑ Più precisamente, si ha questo diritto quando la rendita che si otterrebbe sul 70 per cento della posizione accumulata risultasse inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, che per il 2017 è pari a 5.824,91 nell'anno.

LA RENDITA

L'intero montante o parte di esso che non verrà percepito sotto forma di capitale sarà convertito in rendita vitalizia.

Il Fondo Pensione ha stipulato, fino a luglio 2018, con la compagnia UNIPOL-SAI S.p.A. la convenzione per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia, che consente la scelta tra le seguenti tipologie (per maggiori informazioni «Documento sull'erogazione delle rendite»):



CAPITALE E RENDITA

- Modalità di tassazione:
 - Ritenuta a titolo di imposta
- Aliquota di tassazione:
 - 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15°
 - Dal 36° anno in poi aliquota = 9%
- Base imponibile:
 - contributi dedotti e TFR

SINTESI TFR ART. 2120 cod. civ. / FON.TE.

	TFR art. 2120	TFR FON.TE.
Anticipazioni senza motivo	NO	SI, dopo 8 anni iscrizione a FPC, fino al 30% della posizione.
Anticipazioni spese sanitarie per se, coniugi e figli	Limitatamente al lavoratore	Si, fino al 75% della posizione.
Anticipazioni per ristrutturazione prima casa di abitazione aderente o dei figli	NO	Si, fino al 75% della posizione.
Anticipazioni per acquisto prima casa di abitazione aderente o dei figli	SI	SI
Anzianità minima	8 anni presso lo stesso datore	0 (spese sanitarie), 8 anni (altre tipologie) presso le FPC
Reiterazione richieste	NO	SI
Presenza limite percentuale	SI, 70%	SI, 30% (ulteriori esigenze) 75% (altre tipologie)
Presenza limiti numerici generali alle richieste	SI	NO

SINTESI TFR ART. 2120 cod. civ. / FON.TE.

	TFR art. 2120	TFR FON.TE.
Fiscalità (dal 01/01/2007)	Dal 23% in su (tassazione separata con eventuale richiesta di riliquidazione da parte dell'AE).	Dal 15% al 9% ovvero 23% - ritenuta a titolo di imposta
Contribuzione aggiuntiva da parte dell'azienda.	NO	SI, a condizione che l'aderente versi il contributo a proprio carico.
Possibilità di effettuare versamenti volontari e godere della deducibilità	NO	SI
Possibilità di riscattare il 50% in caso di CIG/S (12 mesi, zero ore)	NO	SI
Possibilità di iscrivere i familiari fiscalmente a carico	NO	SI
Liquidazione integrale alla cessazione del rapporto di lavoro	SI	SI
Liquidazione automatica alla cessazione del rapporto di lavoro	SI	NO

Nota: 1) nella costruzione dell'esempio non si sono prese in considerazione le condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva o da patti individuali; 2) il TFR a previdenza complementare consente di accedere ad altre prestazioni.

LA GESTIONE FINANZIARIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FON.TE.

- **Definisce la politica di investimento;**
- **Seleziona i Gestori del patrimonio;**
- **Verifica i risultati della gestione finanziaria.**

COMPARTI DI INVESTIMENTO

- ❑ **COMPARTO GARANTITO**
- ❑ **COMPARTO BILANCIATO**
- ❑ **COMPARTO CRESCITA**
- ❑ **COMPARTO DINAMICO**

COMPARTO GARANTITO

- ▣ **47,5% titoli obbligazionari**
- ▣ **2,5% titoli azionari**
- ▣ **50% tasso di rivalutazione del TFR**
- ▣ **Orizzonte temporale consigliato: breve (fino a 5 anni)**
- ▣ **Grado di rischio: basso**
- ▣ **Garanzia della restituzione integrale del capitale a scadenza delle convenzioni**
- ▣ **Garanzia di un rendimento minimo pari all'inflazione dell'Area Euro al verificarsi di determinati eventi (pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore ai 48 mesi, trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 252/05)**



COMPARTO BILANCIATO

- ❑ **80% titoli obbligazionari**
- ❑ **20% titoli azionari**
- ❑ **Orizzonte temporale consigliato: medio (oltre 5 anni)**
- ❑ **Grado di rischio: medio**



COMPARTO CRESCITA

- ❑ **65% titoli obbligazionari**
- ❑ **35% titoli azionari**
- ❑ **Orizzonte temporale consigliato: medio-lungo (oltre 10 anni)**
- ❑ **Grado di rischio: medio-alto**



COMPARTO DINAMICO

- ❑ **40% titoli obbligazionari**
- ❑ **60% titoli azionari**
- ❑ **Orizzonte temporale consigliato: lungo (oltre 15 anni)**
- ❑ **Grado di rischio: alto**



IL CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA



- ❑ Verifica costante da parte dell'advisor finanziario e della Funzione Finanza interna al Fondo;
- ❑ Verifica periodica dell'operato dei gestori da parte del CdA del Fondo;
- ❑ La Banca Depositaria controlla che le operazioni di investimento rispettino i vincoli ed i limiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Convenzioni fra Fondo e Gestori.

Avvertenze



Fondo Pensione Fon.Te. - Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) iscritto all'Albo Covip con il numero 123.

- I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
- Questa pubblicazione è stata realizzata con lo scopo esclusivo di fornire un supporto alla persona che la presenterà e spiegherà: non modifica, sostituisce o interpreta gli atti e i documenti ufficiali del Fondo Fon.Te. (consultabili e scaricabili su www.fondofonte.it).

Fondo Pensione Fon.Te.

Sede: Via Marco e Marcelliano, 45 – 00147 Roma
Tel. 800.586.580 (lun-ven 08:30-18:00) *call center*
Fax 06 25496279

Email: callcenter@fondofonte.it
sito internet: www.fondofonte.it